



## FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE “VECCHIE” REGOLE

Il prossimo 31 dicembre scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili “ante 2018” beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.

La Legge n. 205 del 27/12/2017 era infatti intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per quelli provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%, nei confronti di percettori persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa.

In deroga alla predetta disposizione, la medesima Legge aveva previsto una disciplina transitoria che consentiva l’applicazione della tassazione precedente alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Si rammenta dunque che il prossimo 31 dicembre scadrà suddetta disciplina transitoria: entro tale data potrà essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi “ante 2018” beneficiando delle “vecchie” modalità di tassazione, ovvero

- per il socio titolare di partecipazione **qualificata** (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%) concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue:

Utili formati in capo alla società sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla società nel 2017	58,14%

- per il socio titolare di partecipazione **non qualificata** applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Successivamente a tale data tutti i dividendi deliberati e provenienti sia da partecipazioni qualificate che da partecipazioni non qualificate, indipendentemente dal periodo di formazione dell’utile, saranno tassati con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

### Riepilogando:

- A) Distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**

<u>Periodo di formazione dell’utile</u>	<u>Partecipazioni qualificate</u>	<u>Partecipazioni non qualificate</u>	
Dal 2018	Ritenuta 26%		
Nel 2017	IRPEF su base imponibile al:	Ritenuta 26%	
Dal 2008 al 2016			58,14%
Prima del 2008			49,72%
		40,00%	
Per presunzione si intendono prioritariamente distribuiti gli utili prodotti prima del 2008, poi dal 2008 al 2016, quindi nel 2017.			

B) Distribuzioni dividendi **deliberate dal 1° gennaio 2023**

<u>Periodo di formazione dell'utile</u>	<u>Partecipazioni qualificate</u>	<u>Partecipazioni non qualificate</u>
QUALSIASI	Ritenuta 26%	

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti